


Unione Nazionale Industria Conciaria

**"REACH: applicazione ai
produttori di articoli**

S.Croce S/A -21 gennaio 2010



A cura di
Conciaricerca
Gruppo UNIC



Argomenti trattati

- **Obblighi dei produttori di articoli**
- **le sostanze SVHC**
- **le sanzioni penali ed amministrative: panorama sulla situazione italiana ed europea**
- **identificazione degli usi**
- **responsabilità degli utilizzatori di semilavorati (pickle, conciato e crust) di origine extraeuropea**
- **attività e documentazione per tutelarsi e per comprovare la conformità al Regolamento**



Art. 7 paragrafo 1 - Registrazione delle sostanze contenute negli articoli

- Articolo: per il settore conciario
si intendono:
pelle grezza
pelle piclata
pelle conciata
pelle in crust
pelle finita



Art. 7 paragrafo 1 - Registrazione delle sostanze contenute negli articoli

Il produttore o importatore di articoli presenta una **registrazione** delle sostanze se:

- la sostanza è contenuta negli articoli in quantitativi **> 1 tonnellata all'anno** per produttore o importatore



- la sostanza **è destinata ad essere rilasciata** in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (es.: prodotti profumati)

N.B.: le due condizioni sopra esposte devono essere entrambe soddisfatte

ART. 57: sostanze soggette a notifica

(complemento all'art. 7 paragrafo 2)

- Sostanza **cancerogene** di 1 o 2 categoria, **mutagene categorie** 1 o 2, **tossiche** per la riproduzione, categorie 1 o 2; a norma della direttiva 67/548/CEE;
- le sostanze che sono **persistenti, bioaccumulabili e tossiche** (es. ftalati);
- le sostanze che sono **molto persistenti e molto bioaccumulabili** (es sali di mercurio)
- le sostanze aventi proprietà che **perturbano il sistema endocrino** (es arsenico, nonilfenoli etossilati)

Art.7, paragrafo 2-Notifica delle sostanze contenute negli articoli

Ogni produttore o importatore di articoli
presenta una notifica se la sostanza
(secondo i criteri dell'art. 57) :

- è contenuta nell'articolo in **quantitativi > 1 tonn./anno** per produttore o importatore;
- è contenuta in tali articoli in **concentrazione > 0,1%** in massa (1 gr/Kg di merce)



***Art.7 paragrafo 6-Notifica
delle sostanze contenute negli articoli***

**L'art.7 non si applica alle sostanze che sono
già state registrate per tale uso**

Art. 33 Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

Il fornitore di un articolo ha l'obbligo di comunicare all'utilizzatore la presenza di una sostanza (che risponde ai criteri dell'art. 57) in concentrazioni superiori allo 0.1% w/w.

**In pratica: le sostanze SVHC
Es. Ftalati**



**Art. 33 Obbligo di comunicare informazioni
sulle sostanze presenti negli articoli**

**Le sostanze SVHC non sono vietate e ,se
non altrimenti regolamentate,
possono essere utilizzate.**

**Potranno essere sostituite in tempi
successivi, con alternative non
pericolose, economicamente e
tecnicamente applicabili.**

Vedi slide



Tempistica



Art. 7, comma 2- Notifica delle

sostanze contenute negli articoli: in vigore dal 1° giugno 2011 ed in particolare sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata come pericolosa

Art. 33, comunicazione all'utilizzatore:

l'obbligo scatta da 40 giorni a partire dalla pubblicazione del nome della sostanza


nella lista delle SVHC (ultimo aggiornamento della lista: 13 gennaio 2010).

Sostanze contenute negli articoli-Schema riassuntivo





Sostanze SVHC



SVHC: Substances of Very High Concern

Saranno le sostanze soggette ad Autorizzazione ed inserite nell'Allegato XIV.

Pubblicata una prima lista, approvata, il 29 ottobre 2008.

Una seconda lista è stata pubblicata alla fine di agosto del 2009, è stata approvata ed è stata inserita nella lista ufficiale il 13 gennaio 2010.

Sostanze SVHC ottobre 2008

Nome	Limite	Dove si potrebbe trovare
Anthracene	0,1%	nei coloranti (non si trova da anni in produzioni europee)
Dibutyl phthalate (DBP)	0,1%	Ftalato: pelli rivestite/accoppiate
Cobalt dichloride (Co)	4 mg/kg	pigmenti
Sodium dichromate (Cr VI)	3 mg/kg	Pelli conciate al cromo, pigmenti
Bis (2-ethylhexyl) phthalate(DEHP)	0.1 %	Ftalato: pelli rivestite/accoppiate

Sostanze SVHC ottobre 2008

Nome	Limite	Dove si potrebbe trovare
Hexabromocyclododecane (HBCDD)	0.1%	Ritardanti di fiamma
Alpha-hexabromo cyclododecane	0.1%	Ritardanti di fiamma
Beta-hexabromo cyclododecane	0.1%	Ritardanti di fiamma
Gamma-hexabromo cyclododecane	0.1%	Ritardanti di fiamma

Sostanze SVHC ottobre 2008

Nome	Limite	Dove si potrebbe trovare
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)	0.1%	Ingrassi
Bis(tributyltin)oxide 0.1% (TBTO)	0.05 mg/kg	Come conservante nelle sostanze organiche (es ingrassi)
Benzyl butyl phthalate (BBP)	0.1%	Ftalato: pelli rivestite/accoppiate

Sostanze SVHC 13/01/2010

Nome	Limite	Dove si potrebbe trovare
Anthracene oil	0.1%	Coloranti
Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights	0.1%	Coloranti
Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction	0.1%	Coloranti
Anthracene oil, anthracene-low	0.1%	Coloranti


Sostanze SVHC 08/09 - 01/10


Nome	Limite	Dove si potrebbe trovare
Anthracene oil, anthracene paste	0.1%	Coloranti
Diisobutyl phthalate	0.1%	Ftalato: pelli rivestite/accoppiate
Lead chromate	3 mg/kg	Pigmenti, pelli conciate al cromo
Molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104)	3 mg/kg	Pigmenti, pelli conciate al cromo



Sostanze SVHC 08/09 - 01/10

Nome	Limite	Dove si potrebbe trovare
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)	3 mg/kg	Pigmenti, pelli conciate al cromo
Tris(2-chloroethyl) phosphate	0.1%	Ritardante di fiamma





SANZIONI

D.Lgs 14 settembre 2009 , n. 133



Sostanze negli articoli



Art.7 registrazione e notifica delle sostanze contenute negli articoli

Mancata registrazione di una sostanza contenuta negli articoli, nel caso in cui tale sostanza sia rilasciata volontariamente. (Art.7, §1)
Unico caso applicabile al settore conciario.

Pelli semilavorate/finite profumate importate da paesi extra-europei: se **le singole sostanze contenute nel profumo** applicato alla pelle non sono state registrate dai fornitori, l'importatore dell'articolo deve registrarle presso l'Agenzia (ECHA).
In caso contrario, è passibile di sanzione.



Art.7 registrazione e notifica delle sostanze contenute negli articoli

**Sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 a 90.000 euro.**



Art.7 registrazione e notifica delle sostanze contenute negli articoli

Il rappresentante esclusivo di articoli non ottempera all'obbligo di notifica all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2.

Esempio

Importazione da un paese extra UE di un articolo (pelle grezza, semilavorata o finita) che contiene una sostanza SVHC:

- 1) in concentrazioni superiori allo 0.1% e
- 2) in quantità superiore ad 1t/anno e
- 3) non registrata, allora

la sostanza va notificata all'Agenzia.

In caso contrario, si può incorrere nella sanzione.

Art.7 registrazione e notifica delle sostanze contenute negli articoli

**Sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 a 90.000 euro.**




Art.7 registrazione e notifica delle sostanze contenute negli articoli

L'importatore di articoli (vedi esempio precedente) importa gli articoli soggetti a notifica prima che siano trascorse due settimane dalla data della stessa.


Esempio

Entro due settimane dal ricevimento della notifica, l'Agenzia può inviare richieste specifiche, ad esempio di restrizione di utilizzo. Se il produttore non rispetta i tempi previsti, incorre nelle sanzioni.





Ricerca e sviluppo



Art. 9

Esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

**Sanzione amministrativa pecuniaria
da 3.000 a 18.000 euro.**



ISTRUZIONI per l'uso dell'apparecchio telefonico automatico

Supponiamo che desideriate
il numero 50585.



1. - Staccate il micro-trifone dal gancio e puntate il ricevitore all'orecchio. Sentirete un suono continuo.





2. - Introdurre l'indice nel foro corrispondente al numero 5.




3. - Girate il disco fino al punto di arresto.

4. - Lasciate che il disco ritorni liberamente alla sua posizione di riposo.

Ripetete la stessa operazione per le cifre 0-5-8-5.



Comunicazione



Articolo 33

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

Il fornitore di un articolo non ottempera agli obblighi di comunicazione della presenza di sostanze SVHC al proprio cliente

Esempio

Il produttore o **l'importatore di articoli** (semilavorati o pelli finite) che contengono una sostanza SVHC in concentrazioni superiori allo 0.1% deve fornire agli utilizzatori a valle le informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo (almeno il nome della sostanza).

La mancata comunicazione comporta una pena amministrativa pecuniaria.

Articolo 33


Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

**Sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 30.000 euro**





Informazioni



NOVITA': SCAMBIO DI INFORMAZIONI UP and DOWN

Dal produttore all'utilizzatore (e fin qui niente di nuovo), tramite SDS. La nuova SDS sarà integrata da una **nuova parte** comprendente, per le sostanze > 10t/anno, il **CSR** (Chemical Safety Report), in cui saranno inclusi gli **usi identificati (intended uses)**

Dall'utilizzatore al produttore:

gli utilizzatori a valle saranno coinvolti negli aspetti inerenti la sicurezza dei loro prodotti, **fornendo informazioni sull'uso e sui possibili rischi delle sostanze impiegate.**

Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento – art. 31

Fornitore di una sostanza



SDS: scheda di sicurezza completa con le nuove informazioni previste dal REACH (usi identificati)



Destinatario di una sostanza



Condizioni d'uso,
quantità utilizzate,
tempi di esposizione, tipologie
trattamento dei rifiuti liquidi,
solidi, gassosi ecc

Articolo 35

Accesso dei lavoratori alle informazioni

Il datore di lavoro non rende disponibili le schede di sicurezza ai lavoratori che utilizzano le sostanze

Esempio

Le schede di sicurezza devono essere disponibili per i lavoratori, in luoghi facilmente accessibili in caso di necessità.



Articolo 35

Accesso dei lavoratori alle informazioni

**Sanzione amministrativa pecuniaria
da 15.000 a 90.000 euro.**




Articolo 36

Obbligo di conservare le informazioni

Mancata conservazione della documentazione necessaria a confermare l'adempimento degli obblighi relativi al REACH.

Esempio I

In caso di presenza di sostanze SVHC nelle pelli finite in concentrazione superiore allo 0,1%, la mancata conservazione per i 10 anni successivi delle relative comunicazioni inviate al cliente viene considerata passibile di sanzione.




Articolo 36

Obbligo di conservare le informazioni

Mancata conservazione della documentazione necessaria a confermare l'adempimento degli obblighi relativi al REACH.

Esempio II

Le schede di sicurezza devono essere presenti e conservate per 10 anni (anche solo in forma elettronica)



Articolo 36

Obbligo di conservare le informazioni

Mancata conservazione della documentazione necessaria a confermare l'adempimento degli obblighi relativi al REACh.

Esempio III

Gli scambi di informazioni con i fornitori di prodotti chimici e di semilavorati, soprattutto da paesi extra-UE (dichiarazioni di assenza sostanze SVHC, registrazione sostanze ecc)



Articolo 36

Obbligo di conservare le informazioni

Mancata conservazione della documentazione necessaria ad escludere l'obbligo di conformità al REACh.

Esempio IV

Es. Utilizzo di prodotti contenenti sostanze SVHC per la preparazione degli articoli.

Conservare correttamente le ricette in cui si utilizzino SVHC che permettano di risalire alla concentrazione finale nell'articolo e gli eventuali rapporti di analisi relativi.



Autorizzazione



Articolo 56

Disposizioni generali

Utilizzo di una sostanza inclusa nell'allegato XIV, al di fuori dei casi previsti.

Esempio

Una sostanza inclusa nell'allegato XIV (ex SVHC) non può essere utilizzata, a meno che:

- 1) sia stata autorizzata
- 2) sia stata esentata dall'obbligo di dall'autorizzazione in conseguenza delle condizioni di utilizzo applicate
- 3) la data di ritiro dal mercato non sia ancora stata raggiunta sia utilizzata per ragioni di ricerca


Articolo 56

Disposizioni generali

Arresto fino a tre mesi

o

ammenda da 40.000 a 150.000 euro.



Articolo 56

Disposizioni generali

L'utilizzatore a valle utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori delle condizioni di garanzia prescritte dal suo fornitore.

Esempio

L'Autorizzazione prevede l'utilizzo in un sistema chiuso, dosaggio in automatico, senza contatto con l'operatore.

Se l'utilizzo in azienda viene effettuato in un sistema confinato ma non completamente chiuso (es. dosaggio e preparazione di miscele sotto cappa di aspirazione aperta), l'utilizzatore a valle è passibile di sanzione.

Articolo 56

Disposizioni generali

**Sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 60.000 euro.**




Articolo 56

Disposizioni generali

Un utilizzatore a valle utilizza una sostanza autorizzata (All XIV ex SVHC senza darne notifica all'agenzia entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza.

Sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 30.000 euro.



Restrizione



Articolo 56

Disposizioni generali

L'utilizzatore a valle utilizza una sostanza soggetta a restrizione non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII, **o tale sostanza è presente in un articolo in quantitativi superiori ai limiti ammessi.**

Esempio

Utilizzo di azocoloranti, PFOS ecc (in pratica, tutte le sostanze che sono sottoposte a restrizione dalla Dir. 76/769/CE e successive modifiche e integrazioni)

Articolo 56

Disposizioni generali

Arresto fino a tre mesi
o ammenda da
40.000 a 150.000 euro.



Legislazione sanzionatoria internazionale- Esempio

Infrangere una condizione o un provvedimento dell'Autorizzazione.



Italia: arresto fino a tre mesi e ammenda da 40.000 a 150.000 Euro

Svezia: ammenda o carcere fino a due anni

(Vedi documento allegato)

USI IDENTIFICATI

Per macro-categorie si distinguono:


Usi industriali:

- sostanza chimica di base
- formulatori di I livello (miscelano più sostanze)
- formulatori di II livello (miscelano più preparati)

Usi professionali:

- industria manifatturiera

Consumatori finali.



Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento (art. 31)

Scenari di esposizione e categorie d'uso

Il fornitore di una sostanza che sia tenuto a realizzare una Relazione sulla Sicurezza Chimica (>10ton/anno), dovrà fornire:

- **SDS completa** con le nuove informazioni previste dal REACH;
Es. Inversione punti due-tre e inserimento mail per emergenze:
già in essere


Nuovo allegato alla SDS con gli **SCENARI di ESPOSIZIONE** e con **USI IDENTIFICATI** (intesa dal 1° dicembre 2010 per le sostanze registrate) **entro lo stesso termine**



Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento (art. 31)

Scenari di esposizione e categorie d'uso.

Vedi documento correlato





Obblighi degli importatori di semilavorati da paesi extra UE



Articolo 8

Rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella comunità

1) Una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della comunità che fabbrica una sostanza:

- in quanto tale**
- in quanto componente di preparati o**
- in quanto componente di articoli**
- formula un preparato o**
- produce un articolo importato nella comunità**

PUÒ

Articolo 8

Rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella comunità

Designare una persona fisica o giuridica stabilita nella comunità,....., per adempiere, in qualità di rappresentante esclusivo, gli obblighi che spettano agli importatori in forza del presente titolo

2) Il rappresentante adempie inoltre a tutti gli obblighi che spettano all'importatore....

A tal fine,, tiene a disposizione informazioni aggiornate sui quantitativi importati e sui clienti, nonché sulla comunicazione dell'ultimo aggiornamento dei dati della SDS

Articolo 8

Rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella comunità

3) Quando un rappresentante è designato a norma dei paragrafi 1 e 2, il fabbricante non stabilito nella comunità informa di tale designazione l'importatore o gli importatori della stessa catena di approvvigionamento. Tali importatori sono considerati utilizzatori a valle ai fini del presente regolamento.



Articolo 8

ESEMPI

Acquisto di sostanze chimiche da fornitori extra-UE (es tannini dal sud America).

Caso1) Il fornitore non ha designato un rappresentante esclusivo: l'acquirente si configura come importatore ed ha gli stessi obblighi di un produttore europeo di sostanze chimiche: deve provvedere alla registrazione, partecipare ai SIEF, preparare un dossier ecc.

Articolo 8

ESEMPI

Acquisto di semilavorati da produttori extra-EU

Caso1) Il fornitore non ha designato un rappresentante esclusivo: l'acquirente si configura come importatore ed ha gli stessi obblighi: registrazione di sostanze rilasciate in quantità superiore ad una t/anno (solo profumo), notifica sostanze Art 57, 01%, > 1 t/anno contenute negli articoli, presenza di sostanze SVHC in concentrazioni superiori allo 0.1%.

Caso 2) Il fornitore ha designato il rappresentante esclusivo. Le responsabilità dell'importazione ricadono su quest'ultimo. In caso di presenza di SVHC l'utilizzatore deve comunicare ai clienti le informazioni ricevute dall'importatore e quelle relative ad altre SVHC eventualmente introdotte con le successive lavorazioni in Europa.

Articolo 8

ESEMPI

Acquisto di semilavorati da produttori extra-EU

Caso1) Il fornitore non ha designato un rappresentante esclusivo.
Sostanze SVHC

Gli obblighi del produttore extra UE sono gli stessi di un
produttore europeo (Art. 33, comunicazione).

Come fare a tutelarsi in caso di importazione di semilavorati che
contengono SVHC non dichiarate.



Articolo 8

ESEMPI

Vari livelli

- 1) Dichiarazione del fornitore (livello di tutela molto basso)
- 2) Inserimento di una clausola contrattuale specifica sul REACh nel contratto di acquisto (livello medio)
- 3) punto 2) + Gestione del problema all'interno di un sistema qualità o ambiente e controlli analitici a campione (livello alto)



Preoccupazione

Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome
Acc. 29-10-2009 n. 181/CSR

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH). (Rep. n. 181/CSR).



Cautele

Le indicazioni date per tutelare l'azienda in caso di importazione di semilavorati, consentono, in caso di controllo, di dare evidenza della conoscenza del Regolamento e di aver fatto il possibile per garantire la conformità degli articoli importati.

Non esistono metodi di prova per molte delle sostanze inserite nella lista SVHC.

Es. Bicromato di sodio e cloruro di cobalto.

I limiti del contenuto sono relativi alla sostanza, non aall'elemento.

Esistono metodi per la determinazione del CrVI e del Cobalto, ma nessuno per bicromato di sodio e cloruro di cobalto.

Clausola contrattuale specifica per il REACh

REACh

Importatore di articoli da fuori Europa.

Inserire una dichiarazione di conformità al REACh di tutte le partite di articoli in consegna e, ad ogni consegna, farsi inviare una dichiarazione di conformità al REACh per la merce in arrivo.

Farsi dichiarare la conservazione del materiale cartaceo relativo alle sostanze chimiche impiegate, sia direttamente che indirettamente presso terzisti, per i 10 anni previsti dal REACh.

Clausola contrattuale specifica per il REACH

Inserire un riferimento alla responsabilità civile e penale in caso di inadempienza agli obblighi del REACH, diritto ispezionare ed analizzare la merce e di non accettare la consegna della stessa in caso di non conformità.

Addebito costi sostenuti per eventuali danni a persone o cose dovute ad inadempienza REACH e delle relative (ragionevoli) spese legali.



CONCIARICERCA
GRUPPO UNIC

GRAZIE PER L'ATTENZIONE